

Ricorso della S.A. Eduardo Vieira contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 giugno 2001

(Causa T-126/01)

(2001/C 245/36)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 giugno 2001, la S.A. Eduardo Vieira, con sede in Vigo (Spagna), con gli avv.ti sig. Ramón Garcia-Gallardo e sig.ra María Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- disporre la riunione della presente domanda alla causa T-44/01;
- dichiarare nulla la decisione della Commissione 19 marzo 2001, C (2001) 680 def., con la quale si riduce l'aiuto concesso alla «Sociedad Anónima Eduardo Vieira» tramite decisione della Commissione 25 luglio 1995, C (95) 1910, modificata dalla decisione 4 marzo 1996, C (96)584 def./2, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca (ARG/ES/SM/26-94);
- condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere alla ricorrente tutte le spese derivanti dal procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fonda la decisione di ridurre il concorso finanziario comunitario⁽¹⁾ sul fatto che l'impresa mista argentina proprietaria della nave ha deciso che la nave avrebbe svolto la sua attività di pesca in acque internazionali, fuori dalle acque territoriali argentine, decisione che non è giustificata e che, per di più, non è mai stata approvata dalla Commissione.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è nulla basandosi su due tipi di argomenti:

- In primo luogo, la base giuridica usata dalla Commissione al fine di determinare il procedimento applicabile per decidere la riduzione e per calcolare l'importo della stessa è errata.

L'Accordo CE/Argentina non contiene alcuna disposizione che disciplini la possibilità di sospendere, sopprimere o ridurre l'aiuto comunitario concesso per la costituzione di una società mista, né tantomeno un espresso rinvio alla normativa generale in tale materia. Di fronte a tale vuoto normativo, la Commissione trascura deliberatamente il fatto di essere posta di fronte ad un contesto giuridico a sé stante, nella fattispecie un accordo internazionale (*lex specialis*), ed applica sussidiariamente la normativa generale, che disciplina situazioni meramente comunitarie nell'ambito dei fondi strutturali. La ricorrente asserisce che la Commissione, pur traendo spunto dalla normativa generale, avrebbe però dovuto tener presente la specificità di un accordo internazionale e, in particolare, il ruolo della Commissione mista e delle autorità argentine.

- In secondo luogo, e in subordine, la pretesa irregolarità allegata dalla Commissione per motivare la sua decisione di ridurre gli aiuti in realtà non esiste.

Secondo la ricorrente la Commissione ha valutato male i fatti ed ha interpretato erroneamente l'accordo CE/Argentina, in quanto, da un lato, la società proprietaria della nave, la società mista Vieira Argentina S.A. ha giustamente deciso che tale nave dovesse abbandonare le zone di pesca argentine, di fronte all'insufficienza degli stock di merluzzo australe ed alle misure adottate dalle autorità argentine, come unica alternativa per conservare la redditività dell'impresa e l'operatività della nave esportata; d'altra parte, la decisione fu adottata con l'espressa autorizzazione delle autorità argentine.

La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata non è coerente, dato che riduce l'aiuto concesso all'armatore comunitario, ma non dice niente sulla situazione del concorso finanziario concesso alla società mista (Vieira Argentina S.A.), proprietaria della nave e responsabile della sua gestione. La Commissione dimentica con ciò, una volta di più, che si tratta di un aiuto unico, che si compone di due parti tra loro inscindibili.

⁽¹⁾ Aiuto concesso dalla Commissione nel 1995, nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (GU L 318, pag. 1).